

Giovedì 25 ottobre 2012

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Serbia e dell'accordo interinale CE-Serbia *I**

P7_TA(2012)0389

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(2014/C 72 E/13)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0938),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0010/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Giovedì 25 ottobre 2012

P7_TC1-COD(2011)0465

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
- vista la proposta della Commissione europea,
- previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
- deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2008 è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ("ASA"). L'ASA è in corso di ratifica.
 - (2) Il 29 aprile 2008 il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽²⁾ ("accordo interinale"), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell'ASA. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° febbraio 2010.
 - (3) È necessario stabilire norme per l'attuazione di alcune disposizioni dell'accordo interinale e in relazione alle procedure per l'adozione di norme dettagliate di attuazione. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute in tali atti, sono in gran parte identiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all'attuazione dell'ASA dopo la sua entrata in vigore.
 - (4) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'accordo interinale e dell'ASA, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽³⁾. ~~Poiché le misure di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame per la loro adozione. Qualora l'accordo interinale e l'ASA prevedano la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare immediatamente tali atti di esecuzione. [Em. 1]~~
- (4 bis) Per l'adozione di misure provvisorie in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure provvisorie e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di tali misure provvisorie causi un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili. [Em. 2]**

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012.

⁽²⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Giovedì 25 ottobre 2012

- (4 ter) *Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.* [Em. 3]
- (5) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Repubblica di Serbia possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione **e la revisione** di tali contingenti **tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.** [Em. 4]
- (6) Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, al regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽²⁾, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾.
- (7) Qualora uno Stato membro informi la Commissione di una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa unionale, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽⁵⁾.
- (8) Il presente regolamento prevede misure per l'attuazione dell'accordo interinale e dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole e procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ("ASA") e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ("accordo interinale").

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽⁵⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

Giovedì 25 ottobre 2012

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:

- a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem o
- b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate ai sensi del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi o accordi modificati in virtù dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) tra l'Unione e la Repubblica di Serbia, **non comportano cambiamenti sostanziali e** sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o, eventualmente, per quanto riguarda i prodotti agricoli, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 5]

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura a norma dell'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità delle condizioni e procedure di cui al regolamento (CE) n. 260/2009, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura a norma dell'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1061/2009.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può prendere misure immediatamente applicabili ai sensi degli articoli 26 e 27 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 41 e 42 dell'ASA, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatti salvi gli articoli 5 e 6, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 32, paragrafo 2, o dell'articolo 41 dell'ASA, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta le misure necessarie, se del caso, previo rinvio della questione al comitato interinale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA.

Giovedì 25 ottobre 2012

Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, prende una decisione in merito:

- a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA o
- b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA.

La Commissione adotta tali atti immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 9

Vigilanza

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'ASA, è istituita una vigilanza dell'Unione sulle importazioni delle merci elencate nell'allegato V del protocollo 3. Si applica la procedura di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40, paragrafo 2, dell'ASA, la Commissione decide se introdurre misure antidumping e/o compensative in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1. Qualora ritenga che una pratica non sia compatibile con l'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, con l'articolo 73 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa, o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 73 dell'ASA.

In relazione agli aiuti, le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 10, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 73, paragrafo 10, dell'ASA vengono adottate in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure prese dalla Repubblica di Serbia ai sensi dell'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 73 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso, la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo interinale e, successivamente, nell'ASA. Ove necessario, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 TFUE.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Giovedì 25 ottobre 2012

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 31 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 46 dell'ASA, provvede senza indugio:

- a) a informare il Parlamento europeo e il Consiglio, e
- b) a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato nonché, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La Commissione effettua tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 46, paragrafo 5, dell'ASA nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3 bis. *Qualora il parere del comitato del codice doganale debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato del codice doganale decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei suoi membri.* [Em. 6]

Articolo 14

Procedura di comitato relativa ai prodotti agricoli

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ("Comitato per l'agricoltura") ⁽²⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Giovedì 25 ottobre 2012

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

3 bis. *Qualora il parere del Comitato per l'agricoltura debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del Comitato per l'agricoltura decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei suoi membri.* [Em. 7]

Articolo 15

Procedura di comitato applicabile alle misure prese in circostanze eccezionali e critiche

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009 ("Comitato per le importazioni"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'~~articolo 5~~ **articolo 4** del medesimo regolamento. [Em. 8]

2 bis. *Qualora il parere del Comitato per le importazioni debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del Comitato per le importazioni decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei suoi membri.* [Em. 9]

Articolo 16

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale o dall'ASA.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
